

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 983

Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 10 marzo 2008, n. 5 "Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche";

richiamato in particolare l'art. 3, comma 1 della legge regionale anzidetta che stabilisce che la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, sentita la competente Commissione assembleare, fissa i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici, sulla base dei quali, fatte salve eventuali integrazioni definite dalle Province, i Comuni provvedono alla individuazione e classificazione delle botteghe e dei mercati storici ed alla iscrizione in un apposito Albo comunale;

vista la proposta elaborata dal Servizio competente, acquisite le valutazioni degli Enti locali;

visto l'esito delle consultazioni con i rappresentanti delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi;

acquisito il parere della competente Commissione assembleare nella seduta del 19 giugno 2008;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;

richiamata la propria deliberazione 450/07 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alle Attività produttive, Commercio, Turismo dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

a voti unanimi e palesi, delibera:

di approvare i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici, in attuazione della L.R. 10 marzo 2008 n. 5, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;

di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai Mercati storici e alle Botteghe storiche

1. Modalità di iscrizione all'Albo comunale

I Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe storiche e dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale.

Nella fase di prima attuazione le associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le associazioni dei consumatori segnalano ai Comuni l'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche o di Mercati storici.

Sulla base delle proposte dei soggetti suindicati, nonché sulla base di ricerche ed indagini proprie o di istanze dai titolari delle attività, il Comune provvede, in presenza dei requisiti, all'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo è comunque subordinata alla richiesta formale del gestore del locale (con l'assenso del proprietario), salvo il caso dei Mercati gestiti dai Comuni.

L'Albo comunale può essere successivamente integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti sopraindicati.

2. Requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo comunale

Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di Bottega storica o Mercato storico, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale:

- I) svolgimento della stessa attività nello stesso locale o nella stessa area pubblica da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività. Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all'art. 2, comma 2 della L.R. 5/08. Nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione "Osteria": svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie. Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente. Possono essere ricompresi nella definizione di Mercato storico complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni;
- II) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta;
- III) presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o artigianale come Bottega storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

Ai fini dei requisiti di cui al punto III possono essere considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- c) il locale figure citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.

3. Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega storica o del mercato storico,
- b) una scheda documentaria contenente:
 - 1) la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
 - 2) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - 3) una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - 4) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero – se esistente – che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - 5) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:

- le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale.

4. Cancellazione dall'Albo

I Comuni dispongono la cancellazione dall'Albo comunale delle Botteghe Storiche gli esercizi commerciali e i mercati storici rispetto ai quali venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione.

5. Caratteristiche del marchio

Il marchio Bottega storica o Mercato storico deve contenere necessariamente i seguenti contenuti:

1. Intestazione Bottega storica o Mercato storico.
2. Stemma della Regione Emilia-Romagna.
3. Stemma del Comune che effettua il rilascio.